



Forlì-Cesena

# Statuto

## CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena

Approvato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 20 Ottobre 2005

Modificato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 10 Giugno 2008

Modificato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 30 Novembre 2010

Modificato dalla Assemblea Provinciale - Mercoledì 13 Giugno 2012

Modificato dalla Assemblea Provinciale - Giovedì 23 Giugno 2016

Modificato dalla Assemblea Territoriale - Lunedì 8 Febbraio 2021



## INDICE

### **TITOLO I - Principi generali**

Art. 1 – Costituzione .....	pag. 2
Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi .....	2

### **TITOLO II - IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE**

Art. 3 - La CNA.....	4
Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA .....	5
Art. 5 - Il sistema CNA.....	6
Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA .....	11
A) I Mestieri e le loro Unioni .....	11
B) I Raggruppamenti di Interesse.....	13
C) CNA Professioni .....	13
D) CNA Pensionati .....	15
Art. 7 - Rapporti con CNA Regionale.....	16
Art. 8 - Rapporti con CNA Nazionale .....	16

### **TITOLO III - IL SISTEMA CNA: Requisiti di Ammissione**

Art. 9 – Adesione al sistema CNA .....	16
Art.10 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA .....	18

### **TITOLO IV - Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**

Art.11 Composizione degli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.....	19
Art.12 Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena .....	20
Art.13 L'Assemblea della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena: durata, composizione, poteri e compiti .....	20
Art.14 La Direzione della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena: durata, composizione, poteri e compiti .....	22
Art. 15 - La Presidenza - durata, composizione e compiti.....	24
Art. 16 - Il Presidente .....	25
Art. 17 - La Presidenza Onoraria.....	26
Art. 18 - Decadenza e sostituzione di componenti la Direzione .....	26
Art. 19 - Decadenza e sostituzione di componenti la Presidenza e dell'Assemblea Territoriale .....	26
Art. 20 - Il Direttore generale.....	27
Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei conti.....	27
Art. 22 - Il Collegio dei Garanti .....	28
Art. 23 - Cumulo delle cariche .....	28

### **TITOLO V - Articolazioni territoriali**

Art. 24 – Sedi (o Aree) Territoriali.....	29
Art. 25 - Organi della Sede/Area Territoriale .....	29

### **TITOLO VI - Autonomia finanziaria – bilanci**

Art. 26 – Fondo Comune.....	30
Art. 27 - Autonomia Finanziaria.....	31
Art. 28 – Bilanci.....	31
Art. 29 - Piano Strategico.....	31

### **TITOLO VII - RAPPORTO ASSOCIATIVO - NORME DISCIPLINARI INCOMPATIBILITA'**

Art. 30 – Rapporto Associativo .....	32
Art. 31 – Incompatibilità.....	32

### **TITOLO VIII - Ente Confederale**

Art. 32 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA ITACO Cittadini e imprese).....	33
--	----

### **TITOLO IX - Norme finali**

Art. 33 - Scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.....	33
Art. 34 -Entrata in vigore dello Statuto della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.....	33
Art. 35 - Rinvio legislativo.....	34
Art. 36 - Mandato per la legalizzazione degli atti .....	34



## **TITOLO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Forlì via Pelacano, 29.

Il trasferimento della sede dell'ambito del medesimo Comune di Forlì non comporta negli effetti una modifica del presente Statuto.

Essa assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Associazione Territoriale di Forlì-Cesena (Art. 25 dello Statuto Nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto Nazionale di CNA (Art. 29).

Pertanto, la denominazione della Associazione è: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale di Forlì-Cesena" o più semplicemente ed indifferentemente "CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena".

La denominazione, il logotipo ed il simbolo sono di proprietà esclusiva della CNA Nazionale (art. 8 dello Statuto Nazionale).

#### **ART. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi.**

1. Scopi della CNA sono:

- a. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, della tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- b. la stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:

- a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- b. promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA ITACO Cittadini e Imprese, ente riconosciuto con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.
- d. assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per L'Artigianato e le Piccole Imprese e di CNA Formazione Forlì-Cesena soc. cons. a r.l.;
- e. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f. assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g. costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- h. svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- i. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- j. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- k. tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

## **TITOLO II**

### **IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE**

### **Art. 3 - La CNA**

1. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema nazionale ed unitario CNA. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena concorre a comporre il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, a CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale. Dello stesso fanno parte gli enti confederali come EPASA ITACO Cittadini e Imprese e Fondazione ECIPA, nonché le strutture possedute e partecipate, gli enti e le società di propria emanazione quali CAF CNA s.r.l., CNA Gruppo servizi Nazionale s.r.l. a socio unico, CNA Immobiliare s.r.l., CNA Impresa sensibile ONLUS, progetto CNA World, ciascuno mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica.
3. Ogni associato della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso secondo le modalità stabilite.
4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento, nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
6. Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
7. La direzione Territoriale, ai sensi dell'art. 14 lettera z) del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
  - a) Il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine di svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
  - b) L'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA la sua rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

La Direzione Territoriale non può deliberare su altre forme di adesione quale quella dell'affiliazione.

8. Dei rapporti di partenariato ed aggregazione viene data adeguata informativa al sistema CNA anche tramite il sito WEB
9. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
10. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi e il trattamento dei dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto nazionale.

#### **Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA**

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.
2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica del territorio e dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e della Direzione Territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.



6. Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
  - a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
  - b) la promozione economica delle imprese;
  - c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica, direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del territorio, del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

#### **Art. 5 - Il sistema CNA**

- 1) La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
- 2) Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
  - A) I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
  - B) CNA Professioni;
  - C) CNA Pensionati;
  - D) I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
- 3) Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono completamente, come disciplinato dall'art.8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
  - a) Statuto Nazionale di CNA;
  - b) Regolamento attuativo dello statuto nazionale di CNA;
  - c) Codice Etico della CNA;

d) Regolamento uso del Marchio CNA;

e) Regolamento attività di CNA Audit;

f) CNA Social Media Policy;

4) Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel regolamento attuativo dello statuto

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello).

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno la sede della loro impresa nel rispettivo territorio. Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA medesime, unità di primo livello, si articolano.

2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

3. Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di Mestieri, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni, mettendo a disposizione personale qualificato.

4. Le CNA Territoriali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che le compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e in conseguenza ai successivi livelli confederali del sistema CNA.

5) I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le unioni quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole dei rispettivi statuti.

6) CNA Nazionale, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti alle imprese associate, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità territoriali declinate nel piano strategico confederale, come indicato nel regolamento attuativo dello statuto.

7) La CNA territoriale o altra unità di primo livello:

a) rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di propria competenza;

b) rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a

- livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- c) garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione;
  - d) stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale o aziendale;
  - e) individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
  - f) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
  - g) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato della organizzazione;
  - h) stabilisce direttamente, tenuto anche conto degli indirizzi al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione;
  - i) detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
  - j) rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali;
  - k) le CNA Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il supporto e il coordinamento di CNA Regionale.
- 8) Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.
- 9) La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
- 10) La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.

11) La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

B) Le CNA Regionali

1) Le CNA Regionali, come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, sono il livello confederale regionale del sistema CNA.

2) Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.

3) La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.

4) La CNA Regionale:

a. rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;

b. elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle unioni presenti nel territorio regionale contratti ed accordi sindacali;

c. elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;

d. opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;

e. attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione;

f. stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

5) D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, le CNA Regionali svolgono le funzioni di:

a. assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;

b. assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;

c. gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali;

d. controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto, anche mediante ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.

6) Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello Territoriale e concordano l'organizzazione di CNA Pensionati.

C) La CNA Nazionale

1) La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.

2) La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui all' art. 29 dello statuto nazionale

La CNA Nazionale:

- a. rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
  - b. rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
  - c. opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
  - d. agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
  - e. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
  - f. stabilisce gli ambiti di rappresentanza delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
  - g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
  - h. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
  - i. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
  - j. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
  - k. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
- 3) La CNA Nazionale opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle Unioni CNA, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse
- 4) La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

Il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.

- a) Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (Know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite
- b) Bilancio Sociale
- c) Report annuale sui risultati ottenuti per le imprese
- d) Comunicazioni informative di sistema
- e) Comunicazioni sulle azioni della rappresentanza

In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione. In caso di tesseramento/adesione diverso da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati.

Inoltre CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

- a) Assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing.
- b) Servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento.
- c) Modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita), nonché stampati e manualistiche varie.
- d) Materiale afferente alla comunicazione di sistema
- e) Provvede a predisporre campagne sui vari tipi di media ed al tempo stesso fornisce l'accesso per la gestione dei clienti/soci all'interno del software che gestisce il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale

Un patrimonio INFORMATIVO che è segreto, sostanziale e individuato come "Materiale di Sistema".

#### **Art. 6 - Le articolazioni del sistema CNA**

##### **A) I Mestieri e le loro Unioni**

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o comparti di aggregazione delle Unioni riconosciute.
2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri di nuove Unioni

ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione, individuati ed indicati dalla Presidenza territoriale di CNA Forlì-Cesena, restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli statuti delle CNA territoriali e delle CNA Regionali normano i criteri di partecipazione dei presidenti coordinatori di Unione alla corrispondente Direzione CNA.
9. Il Presidente di CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, con delibera della propria presidenza, delega di norma al Presidente Coordinatore di Unione di:
  - a) rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
  - b) rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
  - c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai presidenti di mestiere interessati;
  - d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
  - e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali corrispondenti.
10. Nel caso il Presidente territoriale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione al corrispondente livello.
11. Il Presidente della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, con delibera della propria presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione Territoriale.
12. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto nazionale. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei

servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.

13. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente di CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena. Delle obbligazioni eventualmente assunte rispondono in via esclusiva e diretta i rappresentanti delle Unioni medesime.
14. I Mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.
15. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

#### B) I Raggruppamenti di Interesse

1. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena promuove la organizzazione di Raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse territoriale è membro di diritto dell'Assemblea territoriale.
4. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello Territoriale è membro di diritto del Consiglio territoriale e lo statuto stabilisce i criteri di partecipazione dei Presidenti di raggruppamento di interesse alla Direzione Territoriale.
5. La Direzione della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi Raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.  
Se tali Raggruppamenti di interesse sono già organizzati a livello nazionale CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena si impegna a costituirli con la medesima denominazione e modalità di costituzione.

#### C) CNA Professioni

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
3. Su proposta di una Unione CNA, la Presidenza Nazionale può deliberare la costituzione tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Presidenza,



contestualmente alla autorizzazione alla costituzione approva lo statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA..... Professionisti" integrata dalla indicazione della professione esercitata.

4. Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.
5. Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
6. Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA e dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
8. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA...Professionisti" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi dei competenti organi regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
  - a) il consiglio,
  - b) la presidenza
  - c) il presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

10. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza.
11. La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
12. Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

13. CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.
14. Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:
  - a. rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
  - b. rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
  - c. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
  - d. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale
15. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.
16. Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.
17. CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al sistema confederale, secondo le previsioni del presente statuto.
18. Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.
19. Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una CNA territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti. I cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla presidenza di CNA professioni, Sentita la presidenza Nazionale CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi. Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

#### D) CNA Pensionati

1. La CNA Territoriale di Forlì-Cesena promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.
2. L'organizzazione di CNA Pensionati di Forlì-Cesena concorre a comporre il sistema CNA e fa riferimento allo statuto nazionale di CNA Pensionati conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. CNA Pensionati, in sintonia con CNA, attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la

riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

4. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della CNA al corrispondente livello confederale.

#### **Art. 7 - Rapporti con CNA Regionale**

La CNA Associazione territoriale di Forlì-Cesena concorre a comporre la CNA Regionale Emilia Romagna mediante uno specifico patto costitutivo tra le CNA Territoriali della Regione e con risorse e meccanismi organizzativi da stabilire all'interno di appositi piani strategici di sistema regionale.

Le CNA Regionali sono il livello confederale regionale del sistema CNA.

Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.

La CNA Regionale è retta da uno Statuto che rispecchia le caratteristiche, gli scopi e la articolazione previsti dallo Statuto del Sistema Nazionale CNA.

#### **Art. 8 - Rapporti con CNA Nazionale**

La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena rappresenta il livello confederale territoriale in cui si articola il sistema CNA.

Essa costituisce il sistema CNA per durata illimitata. La revoca dell'adesione al sistema CNA deve essere deliberata da almeno i due terzi degli associati e con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico dell'evento (art. 25 e art. 30 dello Statuto Nazionale).

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena recepisce senza condizioni il Codice etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle Associazioni componenti il Sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori (art. 25 dello Statuto Nazionale).

### **TITOLO III**

#### **IL SISTEMA CNA: Requisiti di Ammissione**

#### **Art. 9 – Adesione al sistema CNA**

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

## 2. Gli associati al sistema CNA debbono:

- a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
- b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel codice etico della Confederazione e della CNA – Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
- c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA, EPASA ITACO cittadini e imprese, Impresa sensibile ONLUS, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi come previsto dall'articolo 3 e disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto;
- e. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

## 3. I diritti degli associati CNA:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto e dei rispettivi statuti confederali.
- e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, di mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA ITACO cittadini e Imprese, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Ogni CNA territoriale attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

Ogni CNA Territoriale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

#### **Art. 10 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA**

1. Per fare parte del sistema CNA, le CNA Territoriali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
- a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del vigente Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
  - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
  - c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
  - d. l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
  - e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
  - f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
  - g. adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento di attività CNA Audit, della CNA Social media Policy e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
  - h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, concorrendo alla costruzione e

aggiornamento del Sistema Informativo Dati della CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività di CNA Audit;

- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p. l'obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q. l'obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica qualora non sia già stata ottenuta.

#### **TITOLO IV**

##### **Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**

##### **Art. 11 Composizione degli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**

1. Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 21 (Collegio dei Revisori contabili) e 22 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditori ed imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle

articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

#### **Art.12 Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**

1. Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori Contabili o revisore unico
- il Collegio dei Garanti.

2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e. in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti l'Assemblea territoriale di CNA Forlì-Cesena, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

#### **Art. 13 L'Assemblea della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena: durata, composizione, poteri e compiti**

1. L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti e soci amministratori di società e forme associate iscritte alla CNA Associazione territoriale di Forlì-Cesena.
2. Sono membri dell'Assemblea:
  - a) i componenti la Presidenza Territoriale;
  - b) i Presidenti in carica delle Sedi/aree territoriali dell'Associazione;
  - c) I Presidenti Coordinatori delle Unioni di CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - d) il Presidente Territoriale uscente;
  - e) i Presidenti in carica di CNA Formazione, EPASA ITACO Cittadini e Imprese, CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti dalla CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - f) un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto;
  - g) ai componenti l'Assemblea di cui alle lettere a - b - c - d - e si aggiunge, se iscritto alla CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, il Presidente o Vice Presidente della CCIAA, che diviene, qualora non già eletto dalle Assemblee associative, componente di diritto della Assemblea Territoriale;
3. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea. Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
4. I Presidenti (o vice) di cui alle lettere a-b-c-e-g del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.
5. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.
6. Stabilisce le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della CNA Associazione Territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa.
7. Esamina l'andamento della CNA Associazione Territoriale e delle strutture che ne compongono il sistema territoriale.
8. Approva il bilancio consuntivo della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena proposto dalla Direzione.
9. Delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno.
10. Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e/o le sue eventuali modifiche con la



presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti e lo sottopone alla approvazione della Direzione Nazionale.

11. L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore.
12. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.
13. L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:
  - a) deliberare il numero dei componenti la Direzione ed elegerli;
  - b) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di quest'ultimi;
  - c) deliberare il numero dei componenti il Collegio dei Revisori Contabili **o revisore unico** ed elegerli;
  - d) deliberare il numero dei componenti il Collegio dei Garanti ed elegerli, avendo cura di assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo;
14. In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti o componenti la Presidenza se dimissionari per oltre 1/3 del numero totale di componenti la Presidenza.
15. L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà + 1 degli aventi diritto. Qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 14 La Direzione della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena: durata, composizione, poteri e compiti**

1. La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea in numero minimo di 20 e massimo di 35 tra imprenditrici ed imprenditori iscritti alla CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, i professionisti iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e soci amministratori con deleghe operative, di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento Territoriale.
2. Sono membri di diritto della Direzione un numero di Presidenti di Sedi/Aree Territoriali, di Presidenti Coordinatori di Unioni, di CNA Professioni, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, come da regolamento.
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'Ordine del Giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

4. La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore generale della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
- b) attuare e sviluppare deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Associazione Territoriale stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- d) deliberare il piano strategico pluriennale della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore generale.
- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte dei componenti la CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena del presente Statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti;
- g) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria indicate dalla Assemblea;
- h) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere, nonché Società ed Enti promossi o partecipati dalla CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
- i) dare attuazione alle decisioni dei Revisori Contabili e del Collegio dei Garanti;
- j) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- k) presentare all'Assemblea il Bilancio Consuntivo;
- l) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- m) deliberare le quote associative annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- n) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- o) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
- p) redigere e deliberare il regolamento attuativo dello Statuto della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
- q) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra Sedi/Aree Territoriali,

Mestieri ed Unioni;

- r) deliberare l'articolazione territoriale e i mestieri e le Unioni in cui si articola, secondo le modalità stabilite dal regolamento territoriale, coerentemente con le tipologie e le denominazioni stabilite dalla Direzione Nazionale;
  - s) definire i livelli di coordinamento opportuni tra le Sedi/Aree Territoriali e le Unioni;
  - t) decidere, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, sulle domande di partenariato e di aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari.
  - u) provvedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi causa. Il componente nominato resta in carica fino alla prima assemblea utile successiva che deve confermare o sostituire il componente subentrato. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti della direzione decade l'intero organo e spetta all'Assemblea convocata senza indugio a rieleggere i componenti della Direzione.
5. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
6. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti k-l.

#### **Art. 15 - La Presidenza - durata, composizione e compiti**

1. La Presidenza è eletta dall'Assemblea, è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.
2. La Presidenza:
- a) promuove l'attività politica della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - b) ha funzioni di rappresentanza politico/istituzionale nel proprio ambito territoriale;
  - c) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - d) svolge il lavoro istruttorio per le materie di competenza della Direzione Territoriale;
  - e) gestisce eventuali deleghe conferite dalla Direzione;
  - f) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
  - g) convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'Ordine del Giorno;
  - h) può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

- i) In caso di mancata nomina dei membri del Collegio dei Garanti o del Collegio dei Revisori da parte dell'organo competente, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- j) In caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dallo statuto, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello confederale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo. In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente;
- k) Esercita il controllo sulle attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente dalla CNA;
- l) Esercita il controllo di legittimità rispetto alle norme del presente statuto, del regolamento, del codice etico, del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti;
- m) Decide sulle domande di partenariato o aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari nonché sulla cessazione del rapporto associativo delle stesse;
- n) Delibera, su proposta del Direttore Generale, l'articolazione della CNA Territoriale di Forlì-Cesena nonché lo stato giuridico del personale dipendente;
- o) Tutte le attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione ed Assemblea Territoriale.

**Art. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Presidente della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena:
  - a) ha la rappresentanza politica della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - b) ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
  - d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - e) può conferire deleghe, con delibera della presidenza, per il compimento degli atti

nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere, ai Presidenti Coordinatori delle Unioni Provinciali della CNA, ai Presidenti dei Raggruppamenti di interesse.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.
4. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

#### **Art. 17 - La Presidenza Onoraria**

1. L'Assemblea può conferire la Presidenza onoraria ad imprenditrici ed imprenditori associati, anche pensionati, che abbiano ricoperto la carica di Presidenti o di Vice Presidenti dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.
2. Il Presidente onorario partecipa ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.

#### **Art. 18 - Decadenza e sostituzione di componenti la Direzione**

1. I componenti la Direzione decadono quando risultano assenti ingiustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni effettuate, calcolato nell'arco di un anno.
2. L'Assemblea provvede alla sostituzione su proposta della Presidenza.

#### **Art. 19 - Decadenza e sostituzione di componenti la Presidenza e dell'Assemblea Territoriale**

1. I componenti la Presidenza decadono quando risultano assenti ingiustificati un numero di volte superiore alla metà delle riunioni effettuate, calcolato nell'arco di un anno.
2. In caso di decadenza o dimissioni di componenti la Presidenza:
  - a. non è ammesso il principio di cooptazione;
  - b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
  - c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
  - d. In caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;

- e. Nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

#### **Art. 20 - Il Direttore generale**

1. Il Direttore generale della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.
2. Il Direttore Generale:
  - a. è responsabile del funzionamento della struttura CNA Associazione Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
  - b. propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - c. è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi Provinciali;
  - d. concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA Territoriale di Forlì-Cesena ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
  - e. partecipa, con voto consultivo, alle riunioni della Assemblea, Direzione e Presidenza della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - f. può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui possono essere attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore generale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;
  - g. propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena;
  - h. stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con i quadri e tutto il personale, impiegati ed addetti di ogni grado, nell'ambito delle compatibilità economiche definite dagli organi;
  - i. stabilisce e risolve il rapporto di lavoro anche con i quadri assegnati alle Unioni Territoriali, sentiti i rispettivi presidenti.
3. Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non delegabile.
4. Tutto il management ed i quadri rispondono direttamente al Direttore generale.

#### **Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori contabili, e viene eletto dalla Assemblea che nomina il Presidente. Rimane in carica per la durata di quattro anni e non può svolgere più di due mandati pieni e consecutivi.
2. Il Collegio dei Revisori contabili ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale e di svolgere funzione di vigilanza.

3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
4. E' prevista la possibilità in capo all'Assemblea Territoriale di nominare un solo Revisore Contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

#### **Art. 22 - Il Collegio dei Garanti**

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è presieduto da un giurista o legale professionista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea Territoriale della CNA di Forlì-Cesena e rimane in carica per quattro anni.
3. I componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.
4. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto o Regolamento Territoriale e del Codice Etico di comportamento.
5. L'intervento del Collegio avviene di norma su richiesta della Direzione Territoriale, in caso di parti-colare urgenza la richiesta può essere fatta dalla Presidenza.
6. L'intervento del Collegio può, inoltre, essere richiesto, a tutela delle proprie ragioni, da ogni Associato della Associazione. In caso di appello avverso pronunce emesse dal Collegio dei Garanti Territoriale può essere adito il Collegio dei Garanti Nazionale. Su decisione e proposta della Direzione Territoriale viene chiesto l'intervento del Collegio Nazionale dei Garanti per dirimere le controversie di qualunque natura, che insorgano all'interno del sistema CNA. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena si impegna, al riguardo, ad accettare le decisioni prese dal Collegio Nazionale dei Garanti.
7. Il Collegio dei Garanti può pronunciarsi sulla risoluzione del rapporto associativo, su richiesta di chiunque, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti.

#### **Art. 23 - Cumulo delle cariche**

1. Si rinvia al Regolamento interno della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

### **TITOLO V**

#### **Articolazioni territoriali**

### **Art. 24 – Sedi (o Aree) Territoriali**

1. L'articolazione territoriale della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena è costituita dalle Sedi o Aree Territoriali. Sono Sedi/Aree Territoriali quelle deliberate dalla Direzione Territoriale. La Sede/Area Territoriale è composta da uno o più Uffici Territoriali.
2. Nella Sede/Area Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.
3. La Sede/Area Territoriale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione ai soci sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

### **Art. 25 - Organi della Sede/Area Territoriale**

1. Sono organi della Sede/Area Territoriale l'Assemblea e la Presidenza.

#### **A- L'Assemblea della Sede/Area Territoriale**

- a. L'Assemblea è composta da tutti i soci della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena che hanno di norma la sede dell'impresa sul territorio di competenza della Sede/Area Territoriale.
- b. L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta straordinaria.
- c. L'Assemblea delle Sedi/Aree Territoriali costituisce l'Assemblea generale dei soci iscritti.
- d. Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci della Associazione.
- e. In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti a CNA Pensionati, i professionisti iscritti a CNA, i legali rappresentanti di società e i soci amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA al momento della Assemblea medesima secondo le modalità stabilite dal Regolamento Territoriale.
- f. L'Assemblea degli Associati regolarmente convocata è sempre valida e non è condizionata dal numero delle presenze.
- g. L'Assemblea quadriennale degli Associati per l'elezione degli organi può procedere alle elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno quattro volte superiore al numero degli eligendi di espressione della Sede/Area Territoriale.
- h. L'Assemblea degli associati esamina lo stato della Associazione a livello locale, definisce le linee di politica sindacale locale e propone suggerimenti alla Assemblea Territoriale, concorrendo alla definizione delle politiche sindacali/associative più generali.
- i. All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della Sede/Area Territoriale.



- j. L'Assemblea quadriennale degli associati elegge la Presidenza e la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Territoriale.
- k. L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della Sede/Area Territoriale e può essere eccezionalmente convocata dalla Presidenza Territoriale.
- l. E' fatto obbligo al Presidente di convocare l'Assemblea di Sede/Area entro 20 giorni dalla richiesta, contenente l'Ordine del Giorno, sottoscritta da almeno il 10% degli associati.

#### **B- Presidenza e Presidente della Sede/Area Territoriale**

- a. La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti deliberato dalla Assemblea degli Associati.
- b. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.
- c. Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi Provinciali.
- d. Il Presidente della Sede/Area Territoriale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza.
- e. La Presidenza ne sovrintende l'attuazione ed è responsabile del coinvolgimento e della diffusione delle informazioni presso i soci dei risultati ottenuti e del valore del sistema CNA.
- f. La Presidenza è convocata dal Presidente della Sede/Area Territoriale o, in sua assenza e su delega, dal Vice Presidente.
- g. La sintesi dei lavori della Presidenza della Sede/Area Territoriale viene inviata alla Presidenza Territoriale.
- h. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza è coadiuvata dal responsabile della Sede/Area Territoriale nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Sede/Area Territoriale e previa informazione alla Presidenza Territoriale.

### **TITOLO VI**

#### **Autonomia finanziaria – bilanci**

##### **Art. 26 – Fondo Comune**

- 1. Il Fondo Comune della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.
- 2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza.
- 3. Sul patrimonio dell'Associazione Territoriale di Forlì-Cesena possono far valere i propri diritti solamente i creditori della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.

4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. In caso di scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena per qualunque causa, è fatto obbligo di devolverne il Fondo Comune ad altra associazione con finalità analoghe.
6. Sono intrasmissibili le quote o i contributi associativi; le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

#### **Art. 27 - Autonomia Finanziaria**

1. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena ha la propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
2. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena si impegna a garantire il versamento della contribuzione al sistema CNA, secondo le modalità e quantità stabilite dalla Assemblea Nazionale su proposta della Direzione nazionale della CNA.
3. Sul patrimonio dell'Associazione Territoriale di Forlì-Cesena possono far valere i propri diritti solamente i creditori della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.

#### **Art. 28 - Bilanci**

1. Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi formulati osservando il principio della competenza. La CNA Territoriale di Forlì-Cesena adotta lo schema unico di bilancio approvato dalla CNA Nazionale.
2. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro il mese di Ottobre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei conti o revisore unico.
3. Il Bilancio Preventivo deve essere approvato entro il mese di Febbraio dell'anno a cui si riferisce.
4. La CNA Territoriale di Forlì-Cesena persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.
5. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena produce un bilancio consolidato in cui sono separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

#### **Art. 29 - Piano Strategico**

1. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena è tenuta ad adottare il Piano Strategico come strumento generale di pianificazione delle attività, anche con il coinvolgimento dei Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale ed organizzativo nelle Unioni, dei Raggruppamenti di interesse, delle sedi/aree territoriali e di ogni altra articolazione interna al sistema CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena.

**TITOLO VII**  
**RAPPORTO ASSOCIATIVO**  
**NORME DISCIPLINARI INCOMPATIBILITA'**

**Art. 30 – Rapporto Associativo**

1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dall' art. 29 dello statuto nazionale, seguito dalla relativa denominazione (p.e. CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena).
  2. Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dall'art. 30 dello statuto nazionale.
  3. L'eventuale revoca dell'adesione al sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.
  4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

**Art. 31 – Incompatibilità**

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Territoriale, di Presidente Coordinatore di Unione, di Presidente di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

## TITOLO VIII

### Ente Confederale

#### **Art. 32 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (EPASA ITACO Cittadini e imprese)**

1. La CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena si avvale dell'Ente Confederale EPASA ITACO Cittadini e imprese (Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani), promosso dalla CNA e legalmente riconosciuto di cui all'art. 27 dello Statuto Nazionale CNA per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.
2. L'Ente, a livello Territoriale, ha il compito di coadiuvare la CNA Territoriale di Forlì-Cesena per le funzioni di ricerca studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.
3. La Direzione Territoriale della CNA nomina il Comitato Territoriale EPASA ITACO Cittadini e imprese composto da un minimo di tre imprenditrici o imprenditori associati alla CNA o imprenditori in quiescenza, associati a CNA Pensionati, con il compito di coordinare l'attività del Patronato nel territorio della Provincia. Per quanto riguarda CNA Territoriale di Forlì-Cesena il comitato territoriale EPASA ITACO Cittadini e imprese coincide con la Presidenza Territoriale di CNA Pensionati.
4. La Direzione Territoriale nomina, su proposta del Direttore Generale e sentito il Direttore Generale dell'Ente, il Responsabile di EPASA ITACO Cittadini e imprese a livello Territoriale

## TITOLO IX

### Norme finali

#### **Art. 33 - Scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**

1. Lo scioglimento della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  dei propri componenti ed un numero di voti favorevoli non inferiore ai  $\frac{4}{5}$  dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altro enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA

#### **Art. 34 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena**

1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro novanta giorni dalla approvazione del presente Statuto, la Direzione Territoriale deve approvare il Regolamento attuativo.

**Art. 35 - Rinvio legislativo**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 36 - Mandato per la legalizzazione degli atti**

1. L'Assemblea attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito, al Presidente della CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena - espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.